



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Mario MONTANARO

Presidente rel.

Diletta M. GRISANTI

Giudice

Giovanni F. PERILONGO

Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____, promossa da:

_____, nato in PAKISTAN

_____, elettivamente domiciliato in Venezia, San Polo 2988, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ippolito D'AVINO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI VICENZA

- *resistente contumace* -

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**, sede

OGGETTO: impugnazione *ex art.* 35 del d.lgs. n. 25/2008.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.12.2017 _____ cittadino pakistano, ha tempestivamente impugnato il prov-



vedimento emesso il 05.12.2017 e notificato allo stesso il 01.12.2017 con cui la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – Sezione di Vicenza gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e forme complementari di protezione, chiedendo a questo Tribunale il riconoscimento della sola protezione c.d. sussidiaria e, in subordine, l'accertamento dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e, con il presente decreto, deve essere dichiarata la contumacia dello stesso, non dichiarata nel corso del giudizio.

Innanzitutto alla Commissione Territoriale il ricorrente ha dichiarato di essere nato e di avere sempre vissuto nel villaggio di Dolai Jattan, nel distretto di Kotli, nella provincia dell'Azad Kashmir, in Pakistan, dove faceva il contadino coltivando i terreni di suo padre; ha raccontato di avere lasciato il Paese proprio a causa del bombardamento da parte degli Indiani, che in due o tre occasioni hanno colpito anche il suo villaggio; che, in particolare, l'ultima volta che vi è stato un bombardamento (luglio del 2016) – egli e la sua famiglia si trovavano a un matrimonio – vi erano case distrutte e gente morta, così ha deciso di lasciare il Paese; che il richiedente e la sua famiglia sono andati con due autovetture a Gujrat, dove hanno preso una casa in affitto; che egli ha preso in prestito dei soldi (6 milioni di rupie, circa € 5.000,00) per lasciare il Paese; di non essere più in contatto con i suoi familiari e di non avere ancora restituito il prestito (ma di essere in contatto con chi gli ha prestato il danaro); di temere per la propria vita in caso di rientro in Pakistan, poiché nel villaggio vi potrebbero essere altri bombardamenti.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente quanto alla provenienza dal villaggio di Dolai Jattan (avendo peraltro prodotto, già in sede amministrativa, copia della carta di identità rilasciata dalle autorità dell'Azad Kashmir) e anche il racconto in ordine ai bombardamenti riferiti. Al contempo, però, ha ritenuto non sussistere i presupposti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del



28.07.1951, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008.

In sede di audizione innanzi al Giudice delegato il ricorrente ha confermato il racconto effettuato innanzi alla Commissione Territoriale, aggiungendo di avere appreso da un amico (con cui è in contatto tramite Facebook) che a febbraio del 2018 vi è stato un attentato a 8 km di distanza dal suo villaggio, in cui sono morti due militari, e che l'11.04.2018 v'è stato un altro attentato, sempre vicino al suo villaggio, in cui sono morti 5 animali; di non lavorare e di non fare volontariato, ma sta frequentando un corso di Italiano.

2. E' opportuno premettere che, sebbene parte ricorrente si limiti a chiedere a questo Tribunale il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ciò nondimeno deve essere vagliata, anche in questa sede, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La domanda proposta dal ricorrente, e che deve essere vagliata dal giudice dell'impugnazione avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale, è senz'altro quella di protezione internazionale, in tutte le sue possibili applicazioni da parte del nostro ordinamento. E' quanto si evince dagli artt. 2, lett. i) e 3 del d.lgs. n. 251/2007, nonché dall'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008). A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale deve essere accertato "in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo" (art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 25/2008, secondo periodo).

In altri termini, la protezione sussidiaria costituisce solo un atteggiarsi della protezione internazionale e, in quanto tale, non può essere



oggetto di domanda autonoma da parte del ricorrente; così come, in sede di impugnazione *ex art. 35-bis* del d.lgs. n. 25/2008, non è possibile chiedere al Tribunale una valutazione limitata alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, prestando così sostanziale acquiescenza al diniego dello *status* di rifugiato. Anche se i due *status* sono nettamente distinti quanto a presupposti, non è nella disponibilità del ricorrente limitare la domanda a uno dei due, anche in sede di impugnazione del provvedimento di diniego, non in ragione – come ritenuto da alcuno e dalla giurisprudenza sul punto – del peculiare atteggiarsi del principio della domanda nel presente giudizio (in tale senso, cfr. Cass., ord. 05.02.2018, n. 2875), quanto piuttosto dell'inscindibile unità della domanda stessa.

Da ciò consegue che, anche a fronte di una domanda di sola protezione sussidiaria (e, in subordine, di protezione umanitaria), il giudicante è tenuto a vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Così come il rifiuto del ricorrente alla protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 251/2007, travolge anche quella sussidiaria.

3. Ciò premesso, quanto al riconoscimento dello ***status* di rifugiato**, l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.07.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. E' la definizione ripresa dalla lett. e) dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. 19.11.2007, n. 251.

I fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla suddetta Convenzione di Ginevra.

Non può essere, quindi, riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con



persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

4. Per quanto attiene alla **protezione sussidiaria**, secondo la definizione del d.lgs. n. 251/2007, può beneficiarne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (art. 2, co. 2, lett. g); secondo il successivo art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Con la precisazione (che vale anche per l'eventuale riconoscimento dello stato di rifugiato) di cui all'art. 5. del predetto d.lgs. n. 251/2007, per il quale, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave possono identificarsi nello Stato, nei partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, o in soggetti non statuali, se i responsabili di cui sopra, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (protezione che, ai sensi dell'art. 6, co. 2, deve essere effettiva e non temporanea, e tradursi nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi - tra l'altro - di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).



Posto che la prospettiva di cui alla **lett. a)** non solo – e non tanto (cfr. Cass. 16.07.2015, n. 14998) – non viene neppure evocata da parte ricorrente ma in ogni caso non emerge dal racconto effettuato dallo stesso o, comunque, dagli atti, anche la fattispecie di cui alla **lett. b)** non viene in rilievo nel racconto del richiedente.

4.1. Con riguardo all'ipotesi di cui alla **lett. c)**, secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr., fra le altre, Cass., ord. 10.4.2015, n. 7333) in tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti.

In una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza. In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

La Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di



elementi peculiari della sua situazione personale: infatti, se questa è la regola, è tuttavia possibile *"in via eccezionale"* considerare provata l'esistenza della minaccia giacché *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (sentenza 17.2.2009, causa n. C-465/2007, *Elgafaji c. Paesi Bassi*; sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).

Per quanto concerne la nozione di *"conflitto armato interno"*, la Corte di Giustizia ha chiarito che *"in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati"* e che pertanto *"la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro"*, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, *"la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave"*



e individuale alla propria vita o persona" e non è nemmeno necessario che *"tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"* (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*). La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno.

4.2. Tutto ciò premesso, tale situazione è ravvisabile nella regione del Kashmir, coinvolta da un conflitto interno e internazionale (che vede il Pakistan contrapposto all'India, a cui ha fatto riferimento il ricorrente).

La Regione del Kashmir è suddivisa in tre sezioni, controllate da tre Stati differenti:

1. il Pakistan controlla le porzioni nord-occidentali (Azad Jammu & Kashmir, anche solo Azad Kashmir, e Gilgit-Baltistan);
2. l'India quella centro-meridionale (Jammu e Kashmir);
3. la Repubblica Popolare Cinese controlla una piccola porzione nord-orientale (Aksai Chin).

La contesa tra i tre Stati è un'eredità della Spartizione del 1947, quando dalla vecchia India britannica sono nate due nazioni sovrane, il Pakistan musulmano e l'India multi-religiosa e laica, benché a maggioranza hindu.

Il principato di Jammu & Kashmir, formalmente indipendente, optò per l'adesione all'Unione indiana, scatenando le rimostranze del Pakistan. Composto da un territorio (Jammu) a maggioranza hindu, la vallata del



Kashmir a maggioranza musulmana, e il Ladakh buddhista, il piccolo stato del Kashmir è diventato una questione complicata. Per esso, India e Pakistan hanno combattuto due guerre dichiarate (nel 1948-49, nel 1965 e, la più grave, nel 1971), oltre a una non dichiarata sui ghiacciai dell'Himalaya (nell'estate 1999) e una lunga "*proxy war*" condotta a partire dai primi anni '90 del secolo scorso da guerriglieri sotto controllo pakistano infiltrati in territorio indiano: in quegli anni il conflitto ha raggiunto l'intensità di una guerra civile.

Da allora si sono alternati momenti di escalation e di relativa calma.

Nel 2002 le due potenze atomiche hanno schierato i rispettivi eserciti in stato di massima allerta.

Nel 2003 hanno concordato un cessate il fuoco (formalmente ancora in vigore).

Tra il 2005 e il 2008 hanno avviato il ciclo di dialogo più promettente dal 1947.

Nel Dicembre 2008 un attacco terroristico a Mumbai, organizzato dal gruppo jihadista Lashkar-e-Taiba, che ha base in Pakistan, ha riportato il gelo.

A partire dal 2010 un processo politico di dialogo è sembrato promettente, la violenza interna era calata in modo sensibile e, per qualche tempo, la valle del Kashmir ha respirato aria di pacificazione. Ma poi il dialogo si è inceppato.

Nell'agosto 2011 sono ripresi i contatti bilaterali, ma le relazioni restano permanendo una forte diffidenza reciproca.

Nel 2015 la relazione tra i due Paesi ha cominciato nuovamente a mutare: l'India ha accusato il Pakistan di fomentare l'ennesima protesta popolare scoppiata nel Kashmir indiano, e di cercare di trarne un vantaggio diplomatico e il Presidente indiano Modi ha a sua volta accusato il Pakistan di violazioni dei diritti umani nel Kashmir sotto controllo pakistano. Inoltre, da anni i dirigenti indiani presentano le milizie jihadiste con base in Pakistan come un problema di terrorismo internazionale, e



accusano Islamabad di tollerare, anzi incoraggiare, la presenza di formazioni terroristiche sul suo territorio.

Largamente manovrata da servizi segreti, la guerra interna in Kashmir ha fatto strage tra i civili (le stime vanno da 50 a 80 mila persone uccise) lasciando una eredità di violenza, uccisioni extragiudiziarie, desaparecidos, abusi, ma anche di generazioni di giovani animati da una rabbia espressa finora con ondate di protesta e sassaiole contro la polizia (che ha spesso risposto col fuoco), ma che rischia di diventare terreno di reclutamento per una nuova leva di combattenti nelle varie sigle della jihad.

Gli ultimi mesi del 2016 hanno visto una pericolosa escalation militare in Kashmir. Fulcro della tensione è stata la "Linea di controllo", frontiera di fatto tra India e Pakistan, stabilita dalle Nazioni Unite al termine della guerra indo-pakistana del 1971, dietro cui dovevano attestarsi gli eserciti dei due Stati belligeranti. Ad est lo stato di Jammu & Kashmir, 12 milioni di abitanti, sotto sovranità indiana; a ovest un lembo di Kashmir sotto controllo pakistano (4,5 milioni di abitanti, definito Pakistan-occupied Kashmir da parte indiana, o Azad Kashmir, cioè "libero", da parte pakistana).

Nonostante dal 2003 sia in vigore un cessate il fuoco tra Islamabad e Nuova Delhi, nelle zone di confine si verificano frequenti violazioni all'accordo da entrambe le parti. Nell'area indiana Jammu e Kashmir, in particolare, ci sono diversi gruppi separatisti che favoriscono l'annessione della zona al Pakistan e altri che cercano l'indipendenza della regione, con insurrezioni che mirano a colpire il governo indiano. Sono più di 70.000 le persone che hanno perso la vita negli scontri tra i ribelli e le forze armate di New Delhi. Sebbene molti gruppi ribelli dell'opposizione siano stati soppressi, resta una forte opposizione pubblica al governo e all'esercito dell'India (tutte queste informazioni sono tratte da uno studio ISPI - Istituto per gli studi di Politica Internazionale: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-mani-sul-kashmir-cronaca-di-una-guerra-dimenticata-16151>)



Venendo specificamente alla situazione attuale del Kashmir Pakistano, il rapporto EASO dell'Agosto 2017 ed il successivo dell'Ottobre 2018, confermano che la situazione nella zona della linea di controllo che divide il Kashmir si è aggravata.

Dopo un attacco alla base dell'esercito Uri, l'India ha condotto più attacchi transfrontalieri in AK e, alla fine del 2016, gli scambi di armi da fuoco lungo la linea di controllo erano in corso, nonostante l'accordo di cessate il fuoco firmato nel 2003. Sono stati contati 51 attacchi transfrontalieri dal confine con l'India.

Nel Novembre 2016, a seguito dei bombardamenti indiani, circa 11.000 famiglie, la maggior parte di Kotli e Bhimber, hanno lasciato le loro case in zone più sicure.

Nel 2017, in Pakistan, gli attacchi oltreconfine dall'India hanno provocato la morte di 69 persone ed il ferimento di 245. La maggior parte degli attacchi oltreconfine è avvenuta a Bhimber, Kotli e Poonch.

ACLED "Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); acleddata.com".

Anche nel corso del 2019 India e Pakistan hanno intrapreso nuovi scontri militari in Kashmir. Le accresciute tensioni derivano da un attentato suicida contro un'autobomba avvenuta il 14.02.2019 in cui sono stati uccisi 40 membri del personale di sicurezza indiano. Un gruppo militante con base in Pakistan, Jaish-e-Mohammad, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. L'India ha incolpato il Pakistan per i bombardamenti e ha promesso una risposta solida. L'India ha regolarmente accusato il Pakistan di utilizzare militanti per destabilizzare il Kashmir amministrato dall'India. Il Pakistan, tuttavia, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel bombardamento. Circa dodici giorni dopo, India e Pakistan hanno effettuato attacchi aerei contro obiettivi nel territorio dell'altro ([https://en.wikipedia.org/wiki/India%E2%80%93Pakistan_border_skirmishes_\(2019\)](https://en.wikipedia.org/wiki/India%E2%80%93Pakistan_border_skirmishes_(2019))) e fonti ivi citate).

Altro grave problema è che la zona, a causa del conflitto, è minata provocando ulteriori morti e civili nella popolazione (v. sempre



www.acleddata.com e Displaced Pashtuns Return to Find Homes "Teeming" with Landmines in http://www.ipsnews.net/2018/04/displaced-pashtuns-return-find-homes-teeming-landmines/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=displaced-pashtuns-return-find-homes-teeming-landmines).

Sono inoltre presenti in Pakistan i gruppi militanti separatisti o islamici Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammad i quali sono vietati, ma non in modo molto efficace dal governo pakistano e continuano ad agire contro l'esercito indiano fomentando giovani alla rivolta (v. anche ACLED : Regional Overview - Asia 16 April 2018 <https://www.acleddata.com/2018/04/17/regional-overview-asia-7/>).

Un ultimo protagonista nella regione, che merita di essere segnalato, è l'ISI, il servizio di intelligence del Pakistan incaricato di coordinare le attività di intelligence tra i vari rami delle forze armate, di raccogliere informazioni all'estero e all'interno del paese e di condurre operazioni offensive sotto copertura. L'ISI, infatti, ha - secondo le testimonianze - stretti legami con vari gruppi islamici estremisti e, già negli anni Novanta, ha stretto legami con gruppi come Lashkar-e-Taiba (LeT) e JeM per esercitare pressioni sull'India, con cui il Pakistan era in urto già da decenni per la questione del Kashmir (v. per tutti rapporto EASO dell'Agosto 2017 già citato).

Alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che sussista in Kashmir una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, quantomeno internazionale, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007 tale per cui vi sono fondati motivi di ritenere che, ritornasse nel paese di origine, il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona.

4.3. Il ricorrente ha riferito che, il settimo mese del 2016, insieme a tutta la sua famiglia, è stato costretto a lasciare il proprio villaggio a causa dell'ennesimo attacco da parte degli Indiani. Inoltre, già innanzi alla



Commissione Territoriale ha esibito copia della carta d'identità che riporta quale residenza Dulia Jattan, distretto di Charoi, zona di Kotli; è stato in grado di indicare il nome dei villaggi vicini e del capo dell'amministrazione governativa a Kotli; e ha saputo descrivere il percorso che dal suo villaggio occorre fare per arrivare a Kotli.

E, come si è detto sopra, la credibilità intrinseca del racconto del richiedente è stata ritenuta dalla stessa Commissione Territoriale con il provvedimento impugnato, in cui si rileva anche che le aree del distretto di Kotli prossime al confine con l'India sono effettivamente obiettivo di colpi di artiglieria sparati dall'esercito indiano (v. fonti citate dalla stessa Commissione).

5. Per quanto concerne la liquidazione delle **spese di lite**, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass., ord. 09.03.2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo decreto, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583). Conseguentemente, nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, ferma restando la liquidazione con separato decreto degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, così provvede:

dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;

riconosce il diritto di _____ alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251;



nulla per le spese di lite.

SI COMUNICHI.

Venezia, 12.09.2019

IL PRESIDENTE EST.
Mario Montanaro

